

**N. 6536/2024 R.G.**



**TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA**

**SECONDA SEZIONE**

Nella causa civile iscritta al N. **6536/2024** R.G

Il giudice dr. Attilio Burti,

letta l'istanza dell'attore;

constatato che, nel caso di specie, le spese della pubblicità verranno anticipate dall'Erario in considerazione di quanto previsto dall'art. 131, comma 4, lett. d), T.U.S.G.;

ritenuto, pertanto, di dover ridurre l'onere economico anticipato dalla finanza pubblica;

constatato che le recenti *performances* delle vendite coattive degli immobili con destinazione abitativa consentono una riduzione delle forme pubblicitarie previste dall'ordinanza di vendita pronunciata ex art. 788 c.p.c. senza verosimilmente pregiudicare il risultato della vendita;

preso, infatti, atto che è prassi che i mediatori immobiliari ripubblichino sulle loro pagine web gli estratti degli avvisi di vendita pubblicati nelle forme di cui all'art. 490, comma secondo, cod. proc. civ., nonché sul PVP;

**P.Q.M.**

- in modifica dell'ordinanza di vendita, dispone che l'avviso di vendita e i relativi allegati vengano pubblicizzati sul PVP e sul solo sito internet *www.asteannunci.it*, con espunzione di tutte le altre forme di pubblicità previste nell'ordinanza di vendita;



- riduce l'anticipazione a carico dell'Erario ad euro 700,00 salvo incapienza del fondo spese per la pubblicità in caso di diserzione degli esperimenti di vendita.

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e al delegato per la pubblicazione di tale provvedimento con le stesse modalità di pubblicizzazione dell'ordinanza di delega.

Verona, 29/07/2025

Il Giudice

*Attilio Burti*

